



CTA

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SVOLTASI

IL 24 GIUGNO 2005 A MILANO IN VIA ASMARA, 2

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il CTA (Campionati e Tornei dell'Amicizia) è una Associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e come tale opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro nemmeno indiretto ed è motivata dalla volontà di promuovere e valorizzare lo sport, quale strumento aggregativo e di socializzazione tra fasce di età diverse, con particolare attenzione nei confronti dei minori, dei giovani che vivono situazioni di disagio soggettivo e sociale e più in generale delle giovani generazioni, che possono essere educati a stili di vita più sani.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Il CTA ha per scopo la promozione e la diffusione dello sport in forma dilettantistica, quale strumento di integrazione sociale, attraverso l'esercizio di attività sportiva, la gestione di corsi, l'organizzazione di eventi sportivi e di tornei a livello amatoriale, rivolti a gruppi sportivi parrocchiali ed associazioni sportive dilettantistiche di origine oratoriana.



Il CTA promuove attività formativa, come corsi per Dirigenti Sportivi, Arbitri ed altri operatori sportivi.

Il Cta coordina attività utili alla diffusione sportiva quali meetings, proiezioni di filmati ed utilizzo di materiale didattico di vario tipo.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Il CTA potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Il CTA è aperto a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'Associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

Il CTA ha sede in Milano, Via Asmara, 2 – 20159

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 3 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed ini-

ziative);

- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, Legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI

Gli associati del CTA sono:

i responsabili delle attività ricreative degli oratori che chiedono di partecipare all'attività del CTA purché accettino le finalità del suo Statuto e tutti coloro che operano volontariamente e gratuitamente a favore dell'Associazione e che, dichiarando di condividerne gli scopi, fanno domanda di partecipazione.

I soci debbono osservare lo statuto, le delibere e le decisioni degli Organi del CTA, nonché le norme del Regolamento Sportivo e del Regolamento interno. Si decade dalla qualifica di socio:

- per recessione del socio stesso
- per mancata conferma annuale
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo se lo stesso ha riscontrato nel comportamento del socio gravi violazioni allo statuto, al Regolamento Sportivo o al Regolamento interno.

ARTICOLO 5 – ORGANI DIRETTIVI

Sono:

- ASSEMBLEA GENERALE
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE e suo VICE
- SEGRETARIO
- TESORIERE
- CONTROLLER
- COMMISSIONE GIUSTIZIA SPORTIVA
- COMMISSIONI TECNICHE

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA GENERALE

E' l'Organo Sovrano di indirizzo programmatico del CTA e delibera su quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge.

E' composta dai soci che abbiano confermato l'adesione annuale.

La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente del CTA, e su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci; la convocazione avviene mediante affissione in bacheca esposta presso la sede del CTA almeno 15 giorni prima della data del suo svolgimento; la convocazione deve recare l'indicazione del luogo, data ed orario nonché l'Ordine del Giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Le sedute e le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un verbalizzatore nominato collegialmente di volta in volta.

ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata dal Presidente del CTA almeno una volta per anno sportivo.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convoca-

zione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ha le seguenti funzioni:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo
- esamina i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo
- nomina le cariche sociali
- discute e delibera sui rendiconti annuali e sulle relazioni del Consiglio Direttivo
- elegge alla scadenza i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso
- delibera sulle direttive di ordine generale del CTA
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
- delibera in merito alla destinazione del saldo attivo o alla modalità di copertura del deficit
- è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' convocata dal Presidente del CTA dietro delibera del Consiglio Direttivo per:

- apportare modifiche allo Statuto
- richiesta di scioglimento del CTA

Delibera a maggioranza dei due terzi dei partecipanti con la presenza di almeno la metà dei suoi membri per la prima convocazione e qualunque sia il numero per la seconda convocazione.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

E' il massimo Organo di Governo e di Coordinamento del CTA.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti di cui la metà – arrotondata se necessario all'unità superiore – dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno esser scelti tra i soci ordinari.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene su iniziativa del Presidente del CTA o dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, mediante affissione in bacheca esposta presso la sede del CTA almeno 10 giorni prima della data del suo svolgimento; deve recare l'indicazione del luogo, data, ed orario nonché l'Ordine del Giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal suo Vice. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Verbalizzatore nominato collettivamente di volta in volta.


Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica 3 anni.

I suoi membri possono essere riconfermati anche più di una volta.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptare – alla sostituzione di chi sia venuto meno.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- gestire tutte le attività del CTA salvaguardando l'attuazione delle sue finalità



istituzionali, assumendo tutte le iniziative del caso e coordinando l'attività

degli associati

- predisporre i rendiconti annuali da sottoporre all'Assemblea Generale
- curare che le delibere dell'Assemblea Generale vengano eseguite nei modi e nei tempi previsti
- nominare la Commissione Giustizia Sportiva e le Commissioni Tecniche
- formulare il Regolamento Sportivo e il Regolamento interno e decide per le eventuali modifiche degli stessi
- proporre all'assemblea generale come utilizzare il saldo attivo di bilancio o come coprire l'eventuale deficit.



ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il CTA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano il CTA di fronte ai terzi.

Il Presidente sovrintende inoltre all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo a meno che non sia stato delegato il Vice Presidente.

Convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.

Viene eletto dall'Assemblea Generale. Il Presidente del CTA ed il Vice Presidente

durano in carica tre anni; possono essere riconfermati anche più di una volta. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, subentrerà il Vice Presidente con la medesima pienezza di poteri.

ARTICOLO 9 – SEGRETARIO

Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica 3 anni; alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

Prepara i documenti necessari allo svolgimento dell'attività del CTA.

Formula, illustra e consegna i calendari ai Dirigenti delle squadre partecipanti.

all'attività sportiva.

Studia la tempistica in modo che l'attività sportiva possa svolgersi come previsto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – TESORIERE

Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica 3 anni; può essere riconfermato anche più di una volta.

Ha il compito di tenere la contabilità e l'archivio della documentazione contabile.

ARTICOLO 11 – CONTROLLER

Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni; può essere riconfermato anche più di una volta.

Ha la funzione di controllare la regolarità della gestione amministrativa e finanziaria.

ARTICOLO 12 – COMMISSIONE GIUSTIZIA SPORTIVA

Viene nominata dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere riconfermati anche più volte.

Ha la funzione di amministrare la giustizia sportiva a tutti i livelli. Deve controllare che i tesserati si attengano alle norme del Regolamento Sportivo. Al suo interno ed in modo del tutto autonomo, nomina un Presidente ed il suo Vice.

Al termine dell'anno sportivo può proporre al Consiglio Direttivo le modifiche da apportare al Regolamento Sportivo. In caso di dimissioni o impedimenti vari di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, rimane in carica fino al termine dell'anno sportivo. Se i dimissionari superassero il 50% dei membri, la Commissione dovrà ritenersi decaduta ed il Presidente del CTA dovrà informare il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione di chi sia venuto meno o alla nomina di una nuova Commissione.

ARTICOLO 13 – COMMISSIONI TECNICHE

Vengono nominate dal Consiglio Direttivo e durano in carica 3 anni; i loro membri possono essere riconfermati anche più volte.

All'interno di ogni Commissione verrà eletto, in modo del tutto autonomo, un Presidente ed il suo Vice. In caso di dimissioni o impedimenti vari di uno o più dei loro membri, purché meno della metà, le Commissioni rimangono in carica fino al termine dell'anno sportivo. Se i dimissionari superassero il 50% dei membri, le Commissioni dovranno ritenersi decadute ed il Presidente del CTA dovrà informare il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione di chi sia venuto meno o alla nomina di nuove Commissioni. Sono previste le seguenti Commissioni:

- COMMISSIONE ARBITRI
 - COMMISSIONE CLASSIFICHE

COMMISSIONE ARBITRI

Ha il compito di trattare le problematiche relative ai conduttori di gara, ai loro assistenti ed alle norme di arbitraggio, tenendo conto anche di quanto previsto dal Regolamento Sportivo. Ne fanno parte coloro che svolgono mansioni di arbitro o di assistente alle gare del CTA e chi, avendo buone conoscenze tecniche delle discipline sportive, chiede di farne parte.

Per ogni anno sportivo, il suo Presidente deve tenere uno o più corsi di addestramento o di aggiornamento tecnico

COMMISSIONE CLASSIFICHE

Ha il compito di trattare tutto ciò che è relativo alla determinazione delle classifiche dei campionati o tornei del CTA. E' composta dai Responsabili di Classifica, la figura ed i compiti dei quali sono definiti dal Regolamento Sportivo. Il suo Presidente deve garantire l'uniformità di comportamento dei Responsabili di Classifica nello stesso anno sportivo; a tal fine può indire riunioni con presenza obbligatoria per tutti i Re-

sponsabili di Classifica.

Il suo Presidente deve controllare che i Responsabili di Classifica aggiornino la classifica dopo ogni giornata di calendario, compatibilmente con l'acquisizione dei risultati in tempo utile.

ARTICOLO 14 – NORME FINALI

REGOLAMENTO INTERNO:

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

SCIOLGIMENTO

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

RINVIO:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 24 giugno 2005.

Mazzu Porteira

21 FEBBRAIO 2014

Stellman

pagina 1

**MODIFICHE ALLO STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SVOLTASI
IL 24 GIUGNO 2005 A MILANO IN VIA ASMARA, 2**

**LE MODIFICHE SONO STATE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA SVOLTASI IL 20 FEBBRAIO 2014 A MILANO
IN VIA ASMARA, 2**

N.B. Il testo delle modifiche allo Statuto è scritto con caratteri in corsivo e virgolettato.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA, pagina 2

va modificato come segue:

ARTICOLO 2 – SEDE, DURATA "ED ANNO SOCIALE"

Invariate le due righe seguenti:

Il CTA ha sede in Milano, Via Asmara, 2 – 20159

La sua durata è illimitata.

Viene aggiunta la seguente riga:

"L'anno sociale inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo".

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI, pagina 3

Invariata la prima riga, Gli associati del CTA sono:

Il paragrafo sottostante, composto dalle righe 2, 3, 4 e 5 va eliminato e sostituito con:

"i responsabili delle attività ricreative degli oratori ed anche delle società o associazioni che chiedono di partecipare all'attività del CTA purchè accettino le finalità del suo Statuto e tutti coloro che operano volontariamente e gratuitamente a favore dell'Associazione e che, dichiarando di condividerne gli scopi, fanno domanda di partecipazione.

Il richiedente potrà fare la domanda per sé stesso oppure anche quale rappresentante di un Soggetto Collettivo composto da atleti e non atleti tesserati al CTA, divenendo quindi interlocutore a livello personale ma anche per conto del Soggetto Collettivo stesso. Inoltre egli dovrà garantire di trasmettere gli avvisi pervenutigli dal CTA a tutti gli associati componenti il Soggetto Collettivo. Gli avvisi dovranno pure essere inseriti in apposita bacheca esposta in Sede del CTA, nel suo sito ed inviati in via telematica ai singoli associati o al rappresentante del Soggetto Collettivo."

segue a pagina 2



CTA

pagina 2

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA, pagina 5

Invariata la prima riga

E' convocata dal Presidente del CTA dietro delibera del Consiglio Direttivo per:
si aggiunge il primo punto come segue:

*" *nomina del Presidente del CTA a seguito del recesso o decesso del Presidente del CTA in carica."*

Rimanente immutato, ma con l'aggiunta delle seguenti due righe finali:

"A seguito dell'eccezionalità degli argomenti da discutere e votare, l'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati deve essere presieduta dal Presidente del CTA."

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO, pagina 6

Al termine del 2° paragrafo, dopo la scritta "di volta in volta." va aggiunto:

"Per maggior chiarezza, si specifica che le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo."

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CTA

Cavalieri Roberta

IL PRESIDENTE DEL CTA

Mazza Fortunato

Milano, 21 Febbraio 2014